



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Registro Interno n. **64**

Registro Generale n. **683**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI**

Assunta nel giorno 10-11-2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI TRE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE "FULL SERVICE" DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO ALL'APERTO IN VIMODRONE DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE: 2017/2018 2018/2019 2019/2020.

Premesso che:

- come ogni anno in occasione delle festività natalizie, è tradizione per l'Amministrazione Comunale porre in essere attività, manifestazioni culturali e sociali che costituiscono opportunità per creare momenti di aggregazione per la cittadinanza nello spirito del sentimento natalizio;
- allo scopo, nell'ambito delle proprie linee operative di realizzazione della atmosfera natalizie 2017/2018 e di quanto contenuto nel DUP, l'amministrazione ha deciso, analogamente alle due precedenti annualità e visto il positivo riscontro della cittadinanza, di dare avvio alla realizzazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio all'aperto mediante concessione nella forma del "full service" per l'installazione e gestione della stessa, per un periodo di anni 3 con lo scopo di dare maggiore impulso all'offerta e utilizzo del tempo libero nella stagione invernale, in particolare nel periodo natalizio anche per incentivare l'uso di spazi all'aria aperta nonostante la stagione fredda per il benessere psico-fisico, a favore dei giovani che possono così apprezzare ed utilizzare l'ambiente cittadino. A tal fine, in considerazione dell'importo stimato del valore della concessione, per realizzare detta iniziativa, si è deciso di porre in essere una procedura ex articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, da svolgersi su sistema telematico piattaforma Sintel per individuare il soggetto cui affidare detto servizio;

Rilevato come da analisi effettuata, che non siano attualmente presenti sulla centrale acquisti di acquistinrete realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a. né presso la centrale di ARCA Lombardia, convenzioni attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quello di che trattasi.

Dato atto come, il quadro complessivo che si delinea è il seguente:

- si è stabilita la durata della concessione di servizio in 3 anni con decorrenza indicativa dal primo week and di Dicembre e sino all'Epifania dell'anno successivo; per le prossime festività il periodo stabilito è dal 07/12/2017 al 08/01/2018; tale periodo è da considerarsi il periodo minimo di funzionamento dell'impianto che potrà essere eventualmente esteso sino al massimo del 31/01 di ciascun anno;
- si sono delineati degli elementi essenziali di esecuzione delle prestazioni richieste contenute nell'allegato A e nella bozza di capitolato/concessione che si allega in cui sono stati indicati i requisiti minimi per poter partecipare alla procedura, i criteri di valutazione delle offerte, stabilendo quale criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in cui sono attribuiti fino a 80 punti alla qualità da valutare sulla base degli elementi e sub elementi indicati e sono attribuiti fino a 20 punti all'aspetto economico;
- è stato redatto il quadro di budget della concessione da porre a base della procedura, da cui emerge che il valore stimato della concessione nel triennio è pari ad euro € 81.000,00 per il periodo. Ai fini di garantire il pareggio economico finanziario della concessione, a fronte del fatto che al concessionario è imposto di praticare delle tariffe all'utenza nei limiti massimi stabiliti dal Comune ed indicati nella bozza di contratto/concessione allegata, il Comune corrisponderà al concessionario un prezzo, posto a base di gara, determinato in euro 48.000,00 complessivi nel triennio di cui (euro 16.000,00 per ogni anno) oltre i.v.a sul quale il concorrente dovrà esprimere il ribasso offerto. Il concessionario ritrae la propria remunerazione dalla gestione della pista. In caso di estensione della durata della concessione sino al 31/01 il prezzo corrisposto dal Comune resterà invariato;
- La quantificazione dei costi di manodopera stimata è pari a circa il 20% dell'importo di gara;

Accertato come:

- per la scelta del soggetto cui affidare il servizio si ritiene di attivare la procedura negoziata prevista dall'articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante valutazione del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta del contraente il sistema telematico, piattaforma Sintel, messo a disposizione da ARCA Lombardia;
- per l'individuazione dei soggetti da invitare, si procederà mediante invito a tutti gli operatori economici iscritti al momento del lancio della procedura sulla piattaforma Sintel, nell'elenco telematico dei fornitori del Comune di Vimodrone gestito mediante la piattaforma stessa nella categoria merceologica di riferimento R 93.21.00 e comunque in numero non inferiore a numero 5;

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con

modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;

- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Rilevato che:

- **il fine** che con l'attivazione della procedura di che trattasi si intende perseguire è quello di offrire alla cittadinanza una proposta di svago ludica ricreativa e sportiva durante le festività natalizie;
- **l'oggetto del contratto** e le clausole essenziali sono l'affidamento in concessione "full service" del servizio di installazione gestione e manutenzione di una pista da pattinaggio su ghiaccio all'aperto da posizionarsi nella P.zza Unità d'Italia in Vimodrone durata triennale nel periodo delle festività natalizie, con possibilità di estensione sino al 31/01 di ciascun anno. Le condizioni di gestione e manutenzione, le **clausole essenziali**, nonché le obbligazioni contrattuali tra le parti sono contenute all'interno della concessione-contratto cui si rinvia integralmente, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale che fungerà da base per la sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica. Si rileva in particolare come si ritiene di non richiedere garanzie a supporto dell'offerta presentata, dato il valore dell'acquisizione, onde evitare il lievitarsi di costi, dando atto che il pagamento del saldo del prezzo dovuto al concessionario avverrà solo dopo la corretta esecuzione della prestazione, ritenendosi quindi in tal modo garantito il Comune. Altresì si rileva come il requisito richiesto ai fini della partecipazione alla procedura da parte degli operatori economici è l'aver gestito nella forma di "full service" con esito positivo nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito, una pista di pattinaggio su ghiaccio non artificiale all'aperto avente

dimensioni minimo 20 x 10. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, l'operatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010.

- **la forma** che si adotterà nel redigere il contratto che regolerà i rapporti tra Comune e il fornitore è la scrittura privata in modalità elettronica costituita dalla concessione contratto che fungerà da base, come integrata dalle condizioni offerte in sede di gara;
- **la modalità di scelta del contraente** che si intende porre in essere è una procedura ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, mediante procedura telematica da svolgersi mediante RDO sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo **punti 80** alla qualità e **punti 20** agli aspetti economici, secondo quanto indicato sopra e maggiormente contenuto nel documento contenente gli elementi essenziali, che si intende parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato. Per l'individuazione dei soggetti da invitare si procederà come sopra indicato ricorrendo all'elenco telematico dei fornitori gestito presso la piattaforma Sintel, invitando tutti gli operatori economici ivi presenti iscritti nella categoria merceologica di riferimento R 93.21.00 CPV 92300000-4 servizi di intrattenimento, al momento del lancio della procedura. Si ritiene infine di assegnare quale termine per la formulazione delle offerte un termine non inferiore a 10 giorni considerato tale termine proporzionato e bilanciato tenuto conto dell'esigenza di procedere con l'affidamento stante la necessità di allestimento della pista entro le prossime festività natalizie.

Si dà atto inoltre che il RUP è il Dott. Roberto Panigatti e che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della n. 190/2012 vi è l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Dato atto altresì come il servizio di che trattasi non è configurabile quale servizio pubblico locale a rilevanza economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 comma 20 del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modifiche in legge 17/12/2012 n. 221.

Ritenuto dunque di procedere, mediante adozione del presente atto:

- ad approvare gli elaborati progettuali, contenuti nel contratto-concessione, nell'allegato A tutti documenti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n. 69 del 14/12/2016 e successive variazioni di bilancio;

Vista la delibera di G.C. n. 239 del 29/12/2016 di assegnazione delle dotazioni di competenza per triennio 2017- 2019 e successive variazioni;

Vista la legge 13 Agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto n. 19 del 24.12.2015 attualmente in vigore con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Settori e Servizi;

DETERMINA

Per quanto suddetto e qui integralmente riportato:

1. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione nella forma di “full service” di una pista di pattinaggio su ghiaccio all'aperto da posizionarsi nella P.zza Unità d'Italia in occasione delle festività natalizie 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.
2. Di approvare gli elaborati progettuali, contenuti nella bozza di contratto/concessione, e nell'allegato A, nel quadro di budget della concessione, tutti documenti che si intendono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata.
4. Di impegnare la somma di euro 48.000,00 oltre i.v.a 22% per complessivi euro 58.560,00 pari a euro 16.000,00 oltre i.v.a per annualità, sui seguenti capitoli di spesa:
 - a. €.19.520,00 capitolo di spesa 800/04 “Attività strumentali servizi culturali” – int. 0502103 – Cod. SIOPE n. 1308, del Bilancio 2017.
 - b. €.19.520,00 capitolo di spesa 800/04 “Attività strumentali servizi culturali” – int. 0502103 – Cod. SIOPE n. 1308, del Bilancio 2018
 - c. €.19.520,00 capitolo di spesa 800/04 “Attività strumentali servizi culturali” – int. 0502103 – Cod. SIOPE n. 1308, del Bilancio 2019
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione ai sensi del principio della competenza finanziaria è nel 2017/2018/2019;
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Comune operante come CUC per gli adempimenti conseguenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Panigatti Roberto

All. A determinazione a contrarre R.G. n. _____ del _____

Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

A. Requisiti speciali per l'esecuzione delle prestazioni

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti nei comma seguenti:

- a) Iscrizione nel **registro delle imprese** per attività inerenti l'oggetto de contratto da affidare o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) aver gestito nella forma del "full service" una pista di pattinaggio su ghiaccio non artificiale all'aperto avente dimensioni minime 20x10 con esito positivo nell'ultimo triennio antecedente la data di invio della lettera di invito.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Il requisito di cui sopra al **punto 6.1 lettera a)** (iscrizione nel registro delle imprese CCIA) deve essere posseduto e dichiarato:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera b) e c) del codice, deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

Il requisito relativo al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio oppure dalle imprese consorziate esecutrici. Resta inteso che sia il consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere comunque la dichiarazione relativa al possesso o meno dei requisiti.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica:

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	80
Offerta economica (PE)	20
TOTALE	100

Il

punteggio totale per ciascuna offerta sarà determinato nel seguente modo :

$$P_{\text{totale}} = PT + PE$$

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE= somma dei punti attribuiti all'offerta economica

Punteggio tecnico:

Con riferimento all'Offerta Tecnica, il punteggio tecnico è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in base a quanto di seguito stabilito.

I criteri tecnici sono qui di seguito indicati, dando atto che qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione, abbia a riscontrare la non rispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti nel contratto/concessione, procederà a dichiarare la non valutabilità dell'offerta che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al proseguo della gara.

<i>ELEMENTO</i>	<i>CRITERIO MOTIVAZIONALE</i>	<i>PUNTEGGIO MAX</i>
A) Caratteristiche tecniche della pista	Verranno valutate: tipologia, dimensioni, caratteristiche tecniche, strategie per il contenimento del rumore, soluzioni per il livellamento del fondo piazza ecc. In termini di soluzioni tecnologiche, sostenibilità, quantità e qualità.	30
B) Attività proposte in sinergia con le scuole/associazioni del territorio; proposte spettacoli attività e di animazione in genere	Verranno valutate: - proposte di iniziative da proporre ed eventualmente attivare con le scuole/associazioni del territorio in termini di quantità e coerenza, concretezza, fattibilità, grado di innovatività; - proposte volte all'animazione in genere relative ad eventuali esibizioni, e/o organizzazione di eventi di carattere sportivo/culturale/commerciale/ di animazione ed aggregativo nel corso del progetto. Sarà valutata la concretezza e la proattività delle soluzioni proposte relativamente alla capacità di creare valore aggiunto.	20
C) Proposte inerenti soluzioni di accesso con prezzi agevolati in favore dell'utenza	Verranno valutate proposte di ingresso agevolato in favore dell'utenza con particolare riferimento ai bambini in età scuola dell'obbligo, fermo restando il rispetto delle tariffe massime stabilite (es.: entrate due x1, riduzioni fino ad una certa età, sconti famiglia, abbonamenti ecc.). Sarà valutata la concretezza e la proattività delle soluzioni proposte relativamente alla capacità di creare valore aggiunto.	10

D) MIGLIORIE	Verranno valutate soluzioni progettuali, estetiche, culturali, ecc. proposte per arricchire il luogo e l'offerta natalizia, analizzandole sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, senza alcun onere a carico dell'amministrazione.	20
---------------------	--	-----------

I criteri di valutazione di cui sopra hanno natura discrezionale; sono “criteri che prevedono assegnazione di punteggi discrezionali” vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione. In particolare per l'attribuzione dei Punteggi discrezionali, verrà attribuito da ciascun Commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni criterio (o sub criterio se esistente) che prevede un punteggio discrezionale, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1, secondo la tabella sotto riportata. Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo due cifre decimali ottenute per troncatura della media matematica es media viene di 90,346 viene troncata in 90,34) dai singoli componenti per ogni criterio (o sub criterio se esistente) che prevede un punteggio discrezionale. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni criterio (o sub criterio se esistente).

GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		Coefficiente
Sufficiente	<i>Rispondente ai requisiti previsti in Capitolato Tecnico senza elementi migliorativi</i>	<i>0,00</i>
Accettabile	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo</i>	<i>0,25</i>
Discreto	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti</i>	<i>0,50</i>
Buono	<i>Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo</i>	<i>0,75</i>
Ottimo	<i>Ampiamente superiore ai requisiti</i>	<i>1,00</i>

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:

- 1) Alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio (sia quello che prevede punteggio discrezionali sia quello che prevede un punteggio tabellare) qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il criterio e il sub-criterio stesso; in tale caso la commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il criterio e sub-criterio e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale;
- 2) Alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 80 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto 80 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 80 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale;
- 3) Alla stesura dei punteggi totali PT risultati per ciascun concorrente ammesso.

Per la valutazione dell'offerta tecnica, i concorrenti dovranno redigere e produrre una **RELAZIONE**

TECNICA, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione della propria offerta tecnica e contenere tutte le indicazioni ritenute utili dall'offerente a fin di consentire la valutazione secondo i criteri e sub criteri previsti nonché l'attribuzione del relativo punteggio previsto

La suddetta relazione tecnica deve essere elaborata utilizzando il carattere Times New Roman 12 e deve essere contenuta in non più di 15 pagine (30 facciate).

Punteggio offerta economica:

L'attribuzione dei **20** punti relativi all'offerta economica avverrà in base alla seguente formula calcolata sul ribasso complessivo offerto:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq A \text{ soglia)} = X * (Ai / A \text{ soglia})$$

$$Ci \text{ (per } Ai > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(Ai - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

Dove

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai	=	valore del ribasso del concorrente i-esimo
A soglia	=	media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X	=	0,80
A max	=	valore del ribasso più conveniente

CONTRATTO-CONCESSIONE DISCIPLINANTE LE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE “FULL SERVICE” DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO ALL’APERTO IN P.ZZA UNITA’ D’ITALIA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE ANNI 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Premesso:

-

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL COMUNE DI VIMODRONE, con sede legale in Vimodrone via C. Battisti 54/56 codice fiscale e partita IVA 07430220157, rappresentato ai fini del presente atto, nella sua qualità di Responsabile del, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. del che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità “Comune”, abilitato in base alla Legge ed allo Statuto dell’Ente;

CONCEDE

All’impresa, che dichiara di accettare, la concessione del servizio di installazione e gestione di una pista da pattinaggio su ghiaccio all’aperto da installarsi in Piazza Unità d’Italia per anni tre (3) in occasione delle festività natalizie (orientativamente da dicembre a gennaio) anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, secondo le condizioni e modalità esposte qui si seguito che regolamentano i rapporti accessivi alla concessione:

Art. 1) PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono il fondamento della determinazione della volontà delle parti a sottoscrivere la presente concessione – contratto;

Sono specificatamente richiamati nel presente atto: la lettera di invito e allegati; offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara e relativo quadro di budget; la bozza del presente atto.

Art. 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della presente concessione contratto (di seguito denominata concessione) l’affidamento del servizio di installazione e gestione “full service” della pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto da posizionarsi presso la piazza Unità d’Italia in Vimodrone affidata all’impresa d’ora in avanti denominata “concessionario”.

Il Concessionario dovrà allestire la pista di pattinaggio in area appositamente già individuata, adottando nel posizionamento e nella manutenzione della stessa tutte le precauzioni e tutti i sistemi idonei ad evitare il danneggiamento del fondo presso cui viene posata. La pista e relativi accessori deve essere costituita almeno dai seguenti elementi:

- a) n. 1 pista di ghiaccio mobile di dimensioni minime mt. 20 x 10 (nelle dimensioni indicate non sono compresi gli impianti e il gruppo refrigerante);
- b) balaustre in legno trattato antisceggiia a delimitazione di tutto il perimetro della pista, con una altezza minima di 120 cm;

- c) gruppo frigo/refrigeratore d'acqua, assorbimento massimo di corrente 30 KW, silenzioso, garantito e certificato a norma CE posto in area appositamente delimitata;
- d) pattini da ghiaccio per il noleggio dal n. 26 al n. 46, numero minimo 90 paia;
- e) predisposizione di struttura/e fissa/e (box in materiale ligneo tipo cassette) per la biglietteria e noleggio/rimessaggio pattini;
- f) panche per cambio pattini con idonea superficie di calpestio;
- g) pinguini e/o gnomi come ausilio ai bambini per imparare a pattinare minimo 5 pezzi;
- h) isolamento termico e tessuto non tessuto da posizionare sulla base dell'impianto nella misura dovuta con relativo rimessaggio finale;
- i) impianto di illuminazione e di amplificazione sonora;
- j) la consegna di pattini e il rimessaggio dei materiali;
- k) pedana per livellamento suolo se necessaria.

Lo spazio dove dovrà essere posizionata la pista è concesso in uso dello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo del Comune di eseguire ulteriori opere fatte salve quelle indicate espressamente a carico del Comune nel presente atto.

Il concessionario dichiara di avere attentamente visitato tutti gli spazi oggetto della concessione, dichiara di avere perfetta conoscenza del suo stato materiale e giuridico, dichiara di trovarli idonei per l'installazione e la gestione della pista, accessibili, immuni da vizi e come tale si obbliga a riconsegnarli al termine della concessione, accettando di riceverli in uso nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano.

Il Concessionario ai sensi degli articoli 1578 e 1579 del c.c. esonera il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi vizio dovessero avere gli spazi di cui sopra.

Art. 3) DURATA

La concessione ha la durata di anni 3 (tre), ciascun anno in corrispondenza del periodo natalizio, indicativamente dal primo week end del mese di Dicembre al primo week end dell'Epifania.

Tale periodo è da considerarsi il **periodo minimo di funzionamento**. E' facoltà per il Comune estendere ogni anno la concessione anche in periodo successivo, fino all'ultimo week end di Gennaio di ogni anno. In tal caso il prezzo erogato dal Comune per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario **resterà invariato** come di seguito definito.

Art. 4) TEMPISTICA PER L'INSTALLAZIONE DELLA PISTA

I tempi di montaggio e smontaggio della pista sono stabiliti max in 5 giorni precedenti alla data di apertura dell'impianto e max 5 giorni successivi alla chiusura (compresa la rimozione e smaltimento di tutto il ghiaccio che resta a carico del concessionario).

Art. 5) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire, oltre al montaggio e smontaggio della pista, anche la realizzazione dell'impianto elettrico ed idrico necessari per l'allestimento ed il funzionamento della stessa e delle strutture fisse collegate. Detti impianti dovranno essere realizzati da tecnici specializzati e dovranno essere regolarmente certificati, in conformità alla normativa vigente.

L'impianto elettrico dovrà prevedere la predisposizione di idonee protezioni (canalette omologate) per il passaggio di pedoni o carrozzine/passeggini.

Nella zona di accesso/deflusso dalla pista e nell'area di cambio dei pattini dovrà esser posta una pavimentazione/protezione lignea o in altro materiale idoneo al fine di facilitare la movimentazione degli utenti con i pattini.

La pista di ghiaccio e le strutture a corredo, dovranno essere realizzate con materiale a basso impatto ambientale.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere, ogni anno e a proprie spese, alla rimozione temporanea e alla successiva ricollocazione (entro 15 gg. max dal termine della manifestazione) di n.1 lampione posto nell'area di posizionamento della pista.

Il corretto funzionamento e la gestione tecnica ed organizzativa della pista deve comprendere le seguenti attività:

- l) mantenimento della pista da ghiaccio;
- m) manutenzione ordinaria della stessa;
- n) gestione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (es. di illuminazione, di amplificazione sonora, di refrigerazione, ecc..);
- o) distribuzione dei pattini con relativa gestione della cassa per la vendita dei biglietti;
- p) sbigliettamento;

Il concessionario in particolare dovrà svolgere le seguenti attività necessarie alla conduzione ed alla manutenzione della struttura:

- q) preparazione della pista da ghiaccio, ordinaria manutenzione e organizzazione logistica degli spazi in base alle esigenze di servizio;
- r) garantire una adeguata illuminazione della pista del pattinaggio anche durante le ore di chiusura della stessa;
- s) apertura, chiusura, approntamento e custodia durante le ore di utilizzo;
- t) pulizia e riordino della pista, delle aree adiacenti alla stessa;
- u) manutenzione ordinaria delle strutture, impianti, attrezzature e recinzioni oggetto del servizio;
- v) gestione ordinaria dell'impianto di raffreddamento, produzione del ghiaccio e manutenzione della stessa.
- w) controllo dell'utenza in pista con particolare attenzione per i più piccoli
- x) adottare tutte le precauzioni e tutti i sistemi idonei, nel posizionamento e nella manutenzione della pista, atti a non creare danni alla pavimentazione della piazza, tenuto conto che la pavimentazione della piazza è di materiale lapideo (porfido, luserna e marmo);
- y) adottare tutte le misure atte a garantire la messa in piano della struttura/e (dato che la piazza presenta dei dislivelli).
- z) adottare tutte le precauzioni e tutti i sistemi idonei, durante le operazioni di montaggio, manutenzione e smontaggio della pista e delle strutture accessorie atti a non creare danni all'arredo urbano ivi presente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: panchine, lampioni ornamentali pubblica illuminazione, cestini porta rifiuti, sedute fontana, aiuole verdi, etc.);
- aa) tenere pulita ed in ordine l'area circostante la pista di pattinaggio, adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo mettendo a disposizioni dei raccoglitori per i rifiuti.

Sono comunque a carico del Concessionario:

- bb) il costo di noleggio pista (accessoriata);
- cc) i costi di tutte le operazioni di facchinaggio;
- dd) i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e di consumo di acqua necessaria per il funzionamento dell'impianto nonché il costo per illuminazione adeguata della pista anche durante le ore di chiusura della pista;
- ee) i costi del personale addetto alla gestione e custodia della struttura;
- ff) i costi del personale addetto alle operazioni di carico e scarico nonché di montaggio
- gg) i costi relativi ai mezzi ,attrezzature e materiale necessario per la realizzazione di quanto richiesto con il presente capitolato;
- hh) i costi di posizionamento transenne e/o segnaletica forniti dall'ente;
- ii) i costi di sicurezza
- jj) i costi relativi alla cauzione da corrispondere al Comune, alla polizza assicurativa di RCT;

kk) il pagamento della Tosap relativa alla casetta ad uso biglietteria, area noleggio/rimessaggio pattini, roulotte/camper e della Tari secondo il vigente regolamento comunale. Il regolamento comunale prevede un abbattimento dell'80% della Tosap per manifestazioni sportive e culturali e la TARI è relativa alle sole strutture diverse dalla pista da pattinaggio, es. struttura per il noleggio dei pattini.

ll) i costi di eventuale SIAE per la musica di sottofondo e/o se il pagamento SIAE è richiesto ai fini dello sbigliettamento.

mm) tutti i titoli di legittimazione ai sensi del T.U.L.P.S. art. 68 e 80 e il rispetto delle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle recenti disposizioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza: la concessione dovrà essere gestita avendo riguardo agli aspetti di **safety** (intendendo i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di **security** (intendendo i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

nn) ogni altro costo di gestione e manutenzione relativo all'impianto;

Il concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la concessione di che trattasi. Il concessionario si impegna a mantenere la pista di ghiaccio e ad effettuare le attività ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel presente atto e nella proposta formulata in sede di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessari per la prestazione delle attività dedotte nella concessione di che trattasi, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

b) garantire la disponibilità della pista di ghiaccio secondo gli standard disciplinati nel presente atto e nella proposta formulata in sede di gara ;

c) fornire per tutta la durata della concessione le attività e i servizi di cui al presente atto e alla proposta formulata in sede di gara

d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e la polizza assicurativa di cui oltre nel prosieguo del presente atto;

e) svolgere tutte le attività dedotte nella concessione di che trattasi con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

f) rispettare i tempi previsti nel presente atto, e nella proposta formulata in sede di gara;

g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Comune, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Le attività dedotte nella concessione devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il concessionario si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e a prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza dei terzi. Il concessionario si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori. A tal fine il concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento relativo alla categoria nonché alla località in cui si svolgono i servizi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel presente atto, nel capitolato gestionale e nella proposta formula in sede di gara.

Il Concessionario non potrà eccepire, nel corso della gestione, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

Per forza maggiore si intende ogni atto o fatto imprevisto o imprevedibile che la parte che lo invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi del presente atto. A titolo

esemplificativo e non esaustivo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Comune, il o il concessionario; guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, epidemie e contagi; indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Comune, al concessionario o a terzi affidatari di prestazioni oggetto del presente atto; impossibilità per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento; ritrovamento di reperti archeologici; atti o fatti posti in essere da terzi;

Il Concessionario si impegna a:

- fornire al Comune, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente atto, del capitolato di gestione e della proposta formulata in sede di gara e rendere disponibili tali documenti on line;
- trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;
- partecipare alle visite che il, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- informare tempestivamente il Comune in relazione a: ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi e/o delle attività, sia indisponibilità, anche parziale, della pista di ghiaccio o dei Servizi e/o attività;
- la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della concessione e del presente atto;
- le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente atto e dagli atti ivi richiamati;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente atto, e dalla proposta formulata in sede di gara;
- inviare le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;
- adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 [quindici] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
- tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto per cause imputabili al Concessionario.

Mantenere i requisiti necessari per l'assunzione della concessione di che trattasi. A tal fine concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 6) ORARI FUNZIONAMENTO DELLA PISTA

La pista di pattinaggio dovrà essere aperta al pubblico tutti i giorni almeno con i seguenti **orari minimi di funzionamento:**

- o **dal 07/12/2017 fino al 08/01/2018 ed eventualmente, dopo il 08/01/2017:**
 - dalle 15.00 alle 19.00
 - sabato domenica e festivi compresi dalle 10.00 alle 22.00-
- o dal 22/12/2016 al 07/01/2017, tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.
- o **Giornate particolari:**
 - 24 Dicembre chiusura ore 20.00
 - 25 Dicembre e 1 Gennaio apertura ore 14.00
 - 31 Dicembre chiusura ore 02.00

Il concessionario potrà, a sua discrezione, effettuare un'ora di pausa chiudendo la pista all'utenza, indicativamente tra le 13.00 e le 14.00 e la sera tra le 19.00 e le 20.00.

Il piano degli orari potrà subire variazioni in base alle esigenze riscontrate e previo accordo con l'Ente.

Dovrà essere rispettato il seguente criterio generali di comportamento: utilizzo di impianti sonori e di amplificazione solo nelle fasce orarie 10.30 – 13.00 e 16.00 - 23.00 nel rispetto dei limiti di accettabilità di rumore previsto dai piani di zonizzazione acustica comunale;

Orari e tariffe debbono essere chiaramente esposte e visibili in biglietteria.

Il numero massimo di utenti che potranno accedere alla pista per ciascun turno, non potrà eccedere il numero massimo possibile nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 7) TARIFFE APPLICABILI ALL'UTENZA

Per l'applicazione delle tariffe di ingresso il concessionario procederà con le modalità e termini previsti dalla normativa vigente in materia applicabile alla tipologia di iniziativa posta in essere.

Le tariffe **massime** applicabili all'utenza sono le seguenti:

- Tariffa di **permanenza in pista** minima h. 1,0: **euro 5,00 comprensiva di ingresso e noleggio pattini**; in caso di accesso con pattini proprio il costo del biglietto rimane invariato pari ad euro 5,00.
- Tariffa **noleggio pinguini** tutor per gli utenti h. 1,0: **euro 2,00**

La permanenza minima garantita a fronte del costo corrisposto dall'utente è di h. 1,00 ma può essere libera e illimitata nell'arco delle ore di apertura giornaliera, qualora la pista non fosse al completo rispetto al numero massimo di utenti che il gestore stabilirà sulla base delle norme vigenti in materia e della sicurezza generale degli utenti.

Il Concessionario non può chiedere tariffe superiori a quelle sopra indicate.

L'introito dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso è incamerato interamente dal soggetto concessionario del servizio al fine di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico connesso alla gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Il concessionario potrà realizzare iniziative a beneficio ed in collaborazione con le scuole e/o le associazioni del territorio previa autorizzazione da parte degli uffici comunali e degli organi scolastici competenti **come offerte in sede di gara.**

Il concessionario al fine di sfruttare e valorizzare economicamente l'impianto potrà organizzare iniziative legate alla promozione e diffusione dello sport previa specifica autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune come offerte in sede di gara.

Art. 8) CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il quadro di budget posto a base di gara, la proposta economica formulata in sede di gara con relativo quadro di budget riformulato dal concessionario, la durata della concessione comprensiva dell'estensione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario della concessione.

Per le obbligazioni assunte con la concessione, al concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente la gestione della pista di ghiaccio secondo quanto previsto nel presente atto e nella proposta formulata in sede di gara. Il Comune impone al concessionario di applicare uno specifico regime

tariffario, così come sopra indicato e/o contenuto nella proposta formulata in sede di gara. A fronte di ciò, per garantire l'equilibrio economico e finanziario è previsto che il Comune eroghi un prezzo al concessionario nella misura di euro 16.000,00 annui oltre IVA per il triennio 2017/2020 o il diverso importo offerto in sede di gara.

Detto prezzo sarà corrisposto posticipatamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Concessionario che potrà essere formulata nel modo seguente:

Per l'anno 2017:

- euro 5.000,00 oltre IVA al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- euro 11.000,00 oltre IVA al termine del servizio;

Per gli anni successivi al primo:

- euro 5.000,00 oltre IVA al momento del posizionamento della pista;
- euro 11.000,00 oltre IVA al termine del servizio;

e i pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal concessionario ed a norma del Decreto Legislativo n. 192/2012, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

In ogni caso alla corresponsione del prezzo e delle rate dello stesso si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni dedotte nella concessione. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione è il responsabile del procedimento. La fattura dovrà essere intestata al Comune e spedita per la liquidazione al Comune stesso. L'importo della fattura verrà pagato dal Comune a spese del concessionario previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione all'ufficio protocollo delle stessa e comunque previa acquisizione della documentazione di cui sopra, sul conto corrente n. _____ intestato al concessionario presso _____, Ag. di _____, codice IBAN: IT _____.

Il concessionario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

Il concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore il concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi dei flussi finanziari.

In caso di ottenimento da parte del Comune, del DURC o documento equipollente che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione della concessione, il Comune tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC o documentazione equipollente è disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano di budget posto a base di gara, così come modificato eventualmente in sede di gara, qualora si riscontri un'alterazione dei valori ivi indicati di almeno una percentuale del cinque per cento e allorquando le variazioni di detti valori siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- ☐ gli eventi di Forza Maggiore indicati nel presente atto;
- ☐ l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di gestione economica e/o funzionale della pista del ghiaccio, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del quadro di budget dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune così come previsto nel capitolato di gestione cui si rinvia.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, al fine di avviare la procedura di revisione, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Comune con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di una relazione esplicativa, che illustri i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione, di una relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti, di una "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

La revisione per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più

eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione, si applica quanto previsto oltre nel presente contratto in merito al recesso

Art. 9) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'operatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. L'operatore, nella sua qualità di contraente, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'operatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo referente rispetto all'ubicazione del Comune. L'operatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. L'operatore sarà tenuto a comunicare al Comune, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'operatore dedicato/i. L'operatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'operatore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'operatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'operatore medesimo riportando il CIG dalla stessa comunicata e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 10) OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale garantirà al concessionario:

- a. la messa a disposizione dell'area ove posare la pista da pattinaggio e di spazi adiacenti;
- b. la corresponsione del corrispettivo come determinato al precedente art. 7;
- c. la pubblicità dell'iniziativa mediante distribuzione di volantini nelle scuole, sul sito del Comune e sui social;

Art. 11) RENDICONTAZIONE

Al termine di ogni annualità, entro 20 giorni decorrenti dallo smontaggio dell'installazione, al fine di consentire al Comune di Vimodrone di avere dati certi sullo svolgimento del servizio, sulle tipologie degli utenti e sul gradimento dei servizi, il concessionario dovrà presentare un rendiconto all'Amministrazione sull'andamento del servizio. Dovrà fornire in particolare i dati di affluenza, il numero complessivo degli ingressi venduti, relazionare su problemi eventualmente emersi durante la gestione dell'impianto e ogni altra informazione ritenuta utile in tal senso.

Art. 11) CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, il concessionario si obbliga a prestare una cauzione definitiva determinata base all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione del valore complessivo della concessione nei tre anni.

Tale cauzione potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria rilasciata da istituto autorizzato o polizza assicurativa rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa.

Il concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata della concessione e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. Tale cauzione presenta le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'operatore economico ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- ha copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- la rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile;

Il Comune ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'operatore economico per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Comune ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi espressamente previsti nel presente atto afferenti alle modalità ed esecuzione delle attività oggetto del presente atto, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed inadempienze contributive e retributive, ai danni e responsabilità civile e polizza assicurativa, alle condizioni particolari di risoluzione del presente atto, alle penali , alla risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 12) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario assume su di se tutti i rischi inerenti connessi e conseguenti la presente concessione e ad esso competono integralmente, le relative responsabilità . A tal fine il concessionario garantisce che tutte le strutture installate saranno sottoposte a proprie cura e spese a regolari controlli e atti al regolare funzionamento delle stesse.

In ragione di ciò solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi per qualunque danno a persone o cose.

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal presente atto, dal capitolato di gestione e dalla proposta formulata in sede di gara. Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel presente atto, nel capitolato di gestione e nella proposta formulata in sede di gara sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione della pista di ghiaccio ed impianti correlati nonché e delle attività connesse.

In ogni caso Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione della concessione, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Nello svolgimento delle attività e/o servizi il concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza e risoluzione del contratto, ad osservare e/o far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

Nello svolgimento delle predette attività e/o servizi il concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constatare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità del Comune alle medesime. Il concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione all'attività e/o servizi dedotti nella presente concessione, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune a da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene concesso in uso con le modalità di cui al capitolato di gestione e all'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incumbente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

A tal fine la Società si obbliga a stipulare tempestivamente una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, stipulata con primaria compagnia assicuratrice che preveda l'indicazione esplicita dell'attività assicurata per conto del Comune di Vimodrone con massimale per ogni sinistro di euro 1.000.000,00.

In alternativa potrà essere prodotta una appendice integrativa a polizza già esistente per l'attività svolta per il Comune di Vimodrone.

Il concessionario assicurato si impegna a rinnovare la polizza fino alla conclusione della concessione.

In caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate all'amministrazione comunale da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l'affidatario del servizio è obbligato ad attenersi:

a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi danneggiati che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso verificherà attraverso il RUP (responsabile unico del procedimento) o il DEC (direttore dell'esecuzione) l'accertamento dei fatti relativamente agli eventi denunciati;

b) nel caso in cui, all'esito del suddetto accertamento, si dovesse evincere una responsabilità in capo all'operatore economico affidatario dell'appalto rispetto agli eventi denunciati, si procederà a trasmettere una

formale comunicazione affinché lo stesso provveda all'apertura del sinistro sulla polizza assicurativa di RCT/O prestata e ne fornisca gli estremi identificativi al Comune. E' facoltà dell'OP gestire al di fuori dell'operatività della predetta polizza assicurativa la denuncia di sinistro; in tal caso è fatto obbligo all'OP comunicare al Comune la modalità di gestione della richiesta di risarcimento danni trasmessa ed i presupposti di fatto e diritto ad essa connessi.

Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte dell'aggiudicatario costituisce un obbligo contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'aggiudicatario, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso del contratto. L'aggiudicatario è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Art. 13) PERSONALE

Il Concessionario si avvale nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente contratto di proprio personale nei cui confronti ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc., e a quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi vincolo di lavoro subordinato ex art. 2222 c. c. per qualsiasi rapporto di lavoro o prestazione d'opera posti in essere tra la concessionaria e terzi.

Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

I predetti obblighi vincolano il concessionario anche se la stessa non aderisce alle organizzazioni stipulanti.

Il Comune si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso.

Il Concessionario è tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando il Comune di Vimodrone esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi al fine di constatare le modalità e la correttezza della gestione.

Art. 14) REFERENTE

Il Concessionario nomina responsabile referente della gestione nei rapporti con l'amministrazione comunale il Sig. cell. n.

Art. 15) CONTROLLI E PENALITA'

Il Comune di Vimodrone, avvalendosi di proprio personale ha la facoltà di effettuare e far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso l'impianto per verificare la correttezza della gestione, la qualità dell'intervento reso.

Qualora si riscontrassero irregolarità nella conduzione della concessione, fatti salvi i casi in cui queste irregolarità costituiscono motivi di decadenza e risoluzione della concessione per i quali si applicherà la disciplina prevista dall'apposito punto del presente atto, Il Comune potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nel presente atto. Sono notificati al concessionario tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna

delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della concessione e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà al concessionario una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo a carico del Comune di cui oltre. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora il concessionario ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 24 ore dall'emissione della nota di rilievo. Si procede al recupero della penalità da parte del Comune o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto o prelevandola dal deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei maggiori danni oltre all'incameramento della cauzione. Il Comune potrà applicare al concessionario le penali fino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del presente atto, oltre a detto valore il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, salvo il risarcimento e l'esecuzione in danno.

Art. 16) RISOLUZIONE REVOCA E RECESSO

In caso di inadempimento del concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto, il Comune mediante inoltro di raccomandata A/R, potrà assegnare al concessionario stesso ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'adempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Comune dispone la decadenza della concessione e la risoluzione di diritto del presente atto, oltre a procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno conseguente. Il Comune si riserva il diritto di pronunciare la risoluzione del presente atto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore della concessione di cui al presente atto. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno del concessionario.

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 108, 109 del D.lgs. n. 50/2016, il Comune, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente atto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato non inferiore a 15 (quindi) giorni. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [.....], indirizzo di posta elettronica [.....] del Concessionario. La suddetta facoltà potrà essere esercitata, nei seguenti casi:

- a) superamento della soglia massima per le penali così come previsto sopra nel presente atto;
- b) gravi violazioni degli obblighi previsti nel presente atto e/o nell'offerta presentata in sede di gara che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità della pista di pattinaggio ovvero per la mancata erogazione dei Servizi e/o attività, secondo quanto previsto nel presente atto;
- c) la mancata attivazione della cauzione e/o copertura assicurativa di cui al presente atto e nel capitolato di gestione;
- d) gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali. Il Comune si riserva altresì diritto di risolvere il presente atto in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute ad una delle due parti:

- (i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi e/o attività;
- (ii) il prezzo reso fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;

Al fine di quantificare tali importi, il Comune e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 10 [dieci] giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la risoluzione del presente atto e la decadenza della concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro sei mesi

successivi alla compilazione del verbale di cui sopra. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente atto.

La Concessione potrà essere revocata dal Comune solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio
indirizzo di posta elettronica del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca del presente atto.

b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del piano di budget posto a base di gara così come modificato in sede di proposta formulata in sede di gara.

Al fine di quantificare gli importi di cui sopra, il Comune in contraddittorio con il Concessionario redigerà apposito verbale di consegna entro 15 (quindi) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme corrisposte dal Comune al Concessionario di cui sopra saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro sei mesi successivi alla compilazione del verbale di cui sopra. L'efficacia della revoca della Concessione, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste sopra.

Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del piano di budget posto a base di gara così come modificato in sede di gara nella proposta formulata, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dal presente atto. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 15 [quindi] giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dal presente atto, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) il prezzo reso fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

b) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e/o le attività possano essere erogati conformemente al presente atto, al capitolato di gestione e alla proposta formulata in sede di gara.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui sopra sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro sei mesi successivi alla compilazione del verbale di cui sopra. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente atto. Fermo restando quanto previsto sopra, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire la pista di ghiaccio alle medesime modalità e condizioni del presente atto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui sopra

Art. 17) RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, IL Comune può rivalersi - mediante trattenuta - sul prezzo che il Comune dovrà dare al concessionario, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 18) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i e le prestazioni dedotte nella concessione di che trattasi saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Il concessionario deve comunicare al Comune, in avvio del servizio, il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze (antincendio – primo soccorso), nonché il nominativo della persona referente “in loco” per il concessionario, delegato a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.

Il concessionario dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

ART. 19) SUBAFFIDAMENTO DI ALCUNE PRESTAZIONI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità le attività e i servizi dedotti nella concessione secondo gli standard di qualità previsti nel capitolato di gestione e nell'offerta presentata in sede di gara.

Qualora il concessionario conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intendesse affidare in sub affidamento l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni, lo dovrà fare rispettando i limiti previsti dalla normativa ma sempre e comunque con risorse e responsabilità giuridica ed economica direttamente e interamente a carico del concessionario.

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subaffidatari dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subaffidamento non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune. Il concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subaffidatario o ai suoi ausiliari.

Il concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subaffidamento qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subaffidatario, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione immediata dello stesso.

ART. 20 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune procederà a dichiarare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto, mediante semplice comunicazione inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e senza che il concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente atto, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e/o dalla bozza di concessione o dalla normativa vigente non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori, ivi compreso il rispetto della congruità del corrispettivo spettante ai lavoratori, così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

- mancato avvio del servizio alla data stabilita;

- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore;

- quando il concessionario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;

- frode;

- mancata attivazione della cauzione e(o) della/e copertura/e assicurativa/e prevista/e nel presente atto;

- sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per reato di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;

- in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy.

E' comunque fatta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta del concessionario, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto.

Il Comune potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del concessionario. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- ☐ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine assegnato dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

- ☐ in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

- ☐ qualora l'accertata, grave e reiterata condotta inadempiente non conforme del concessionario in relazione agli obblighi, agli oneri e agli standard previsti dal capitolato e dalle vigenti disposizioni di legge arrechi un pregiudizio di gravità tale da non consentire, ad insindacabile giudizio del Comune, la prosecuzione del contratto. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto il concessionario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. In caso di decadenza e conseguente risoluzione del presente atto ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute ad una delle due parti:

- ☐ i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi e/o attività;

- ☐ le tariffe ed altri introiti del concessionario fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;

Al fine di quantificare tali importi, il Comune e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 10 [dieci] giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la decadenza e conseguente risoluzione del presente atto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Per la prosecuzione della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente atto e della bozza di contratto di concessione.

ART. 21 – MODALITA' PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto e la decadenza della concessione viene disposta con apposito atto. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione al concessionario a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 22 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto e la decadenza della concessione sorge il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno al concessionario inadempiente.

Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del concessionario.

ART. 23 – RECESSO E REVOCA

Qualora entro un periodo di 30 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Comune potrà recedere dal contratto di concessione.

In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci: 1) le tariffe e gli introiti del concessionario fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione; 2) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e le attività possano essere realizzati/erogati conformemente al presente atto e alla bozza di contratto di concessione.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui sopra sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 16

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

La Concessione potrà essere revocata dal Comune solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

☐ le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della concessione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.

☐ un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano di budget.

Al fine di quantificare gli importi di cui sopra, il Comune, in contraddittorio con il Concessionario redigerà apposito verbale di consegna alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme corrisposte dal Comune al Concessionario saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 24 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento ope legis del presente affidamento e del relativo contratto.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il concessionario sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 25 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ACCERTAMENTI PERIODICI

Il Comune nomina il R.U.P. quale Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto pertanto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi dedotti nella presente concessione e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il R.U.P. assumerà tali attività direttamente o mediante l'affidamento a propri incaricati.

Il Comune attraverso il direttore dell'esecuzione potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: I) che le Attività e

delle norme che regolano la materia. Il R.U.P. assumerà tali attività direttamente o mediante l'affidamento a propri incaricati.

Il Comune attraverso il direttore dell'esecuzione potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: I) che le Attività e i servizi dedotti nella concessione siano svolti e siano svolti in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nel capitolato di gestione e/o nella proposta formulata in sede di gara e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; II) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti; III) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare la/e polizza/e assicurativa/e di cui al precedente atto.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE

Il concessionario dovrà indicare il soggetto che sarà responsabile e che interagirà con il Comune, in nome e per conto del concessionario medesimo.

Il Responsabile del concessionario sarà reperibile e provvederà a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 27 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della concessione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente concessione. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subaffidatari e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità. Fermo restando quanto previsto nell'articolo relativo al trattamento dei dati personali e privacy, il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di gara ed esclusivamente nei limiti necessari per il corretto svolgimento delle stesse, il Comune comunicherà al concessionario i dati dei soggetti, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali. Il concessionario si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs. 193/2003 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario comunicherà al Comune, tramite invio di una formale informativa, il nominativo del proprio responsabile e degli incaricati per il trattamento dei dati. Il Concessionario si impegna in ogni caso a non utilizzare dati e informazioni di cui i suoi operatori siano venuti a conoscenza; in caso di abuso esso sarà ritenuto dal Comune direttamente responsabile, del dolo, compresa ogni conseguenza civile e penale. Alla scadenza della concessione, il concessionario, espletata la consegna di report e informative dovute, si impegna a distruggere i dati di cui sia venuto in possesso nel corso del periodo di gestione. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio; il concessionario si impegna a non utilizzare esternamente notizie e informazioni di cui i propri operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata. 18

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con riferimento al Servizio oggetto della concessione, il concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori del Servizio.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 199/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario, il quale è, infine, tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato-contratto e a completamento delle disposizioni in esso contenute si rinvia alla normativa vigente.

ART. 31 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competenza in Tribunale di Monza.

COMUNE DI VIMODRONE

CONCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE
NELLA FORMA DI "FULL SERVICE" DI UNA PISTA DI
PATTINAGGIO SU GHIACCIO ALL'APERTO IN
VIMODRONE PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE ANNI
2017/2018 2018/2019 2019/2020

QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE

PARTE I	QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE
PARTE II	USCITE
PARTE III	ENTRATE – UTILE DI IMPRESA

PARTE I – QUADRO DI BUDGET DELLA GESTIONE

Oggetto della procedura è l'affidamento in concessione nella forma di "full service" dell'installazione e la gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio all'aperto, costituita da ghiaccio naturale non artificiale, da posizionarsi in Vimodrone in occasione delle festività natalizie degli anni 2017/2018, 2018/2019 2019/2020, a cura e spese del Concessionario.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti, sia di carattere tecnico-organizzativo che amministrativo- contrattuale, si fa espresso rinvio al Capitolato-contratto di gestione, in cui sono descritte le modalità della gestione e delle varie condizioni ed obblighi posti a carico del Concessionario.

L'elemento economico oggetto della gara è costituito dall'offerta al ribasso sull'importo del prezzo che l'amministrazione pone a base di gara al fine di garantire il pareggio economico finanziario della concessione, offerta che non potrà essere superiore, per l'intero periodo succitato, ad € **48.000,00** oltre IVA.

Il periodo di durata della concessione corrisponde al periodo nel quale dovrà essere operative e funzionante la pista di pattinaggio e precisamente per anni 3 (tre) nel periodo delle festività natalizie, orientativamente dal primo week end di dicembre al week end dell'epifania.

Tale periodo è da considerarsi il periodo minimo di funzionamento. E' facoltà per il Comune estendere la concessione anche fino all'ultimo week end di gennaio di ogni annualità. In tal caso il prezzo a carico dell'Amministrazione per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario **resterà invariato** come di seguito definito.

Per la predisposizione del conto economico si è tenuto conto innanzitutto della spesa storica media sostenuta nell'annualità 2014/2015, 2016/2017, nel quale è stata attivata precedentemente la gestione di una pista su ghiaccio.

La spesa è costituita da:

- Costo dell'eventuale noleggio del materiale da montare (pista-casetta biglietteria-area cambio pattini);
- Costo noleggio mezzi per trasporto del materiale e per lo scarico/carico materiali;
- Costo eventuale noleggio gruppo refrigerante;
- Costi energia per il funzionamento degli impianti (ENEL – acqua);
- Costo del personale per ogni funzione necessaria alla piena e perfetta gestione dell'impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Costo polizza assicurativa;
- Costo smaltimento ghiaccio al termine della concessione;
- Spese generali;
- Costo SIAE per diffusione musica;
- Costo TOSAP (mq. 250 ca. euro 250,00 ca considerati per tutto il periodo della concessione compresa l'eventuale estensione) casetta biglietteria e rimessaggio pattini e TARI casetta e automezzo a supporto dell'attività (roulotte/camper/caravan) di secondo il Regolamento Comunale vigente relative alla struttura noleggio da corrispondere al Comune.

Per quanto riguarda i ricavi si è tenuto conto del quadro economico dell'annata 2014/2015 e 2016/2017.

Le entrate sono costituite da:

- Introiti derivanti dagli ingressi della libera utenza in considerazione del prezzo fisso stabilito dall'amministrazione pari ad **euro 5,00 quale tariffa di permanenza in pista minima di h. 1,00 comprensiva di noleggio pattini**. In caso di accesso con pattini propri il costo resta invariato euro 5,00/h.

All'offerta economica dovrà essere allegato un quadro di budget di entrate ed uscite per permettere alla commissione di gara di valutare la coerenza e la congruità dell'offerta economica rispetto alla proposta tecnico-qualitativa.

PARTE II – Uscite

(Commisurate al periodo di concessione triennale compresa l'eventuale estensione fino all'ultimo week end di gennaio di ogni anno).

PREVISIONE VOCI DI COSTO	Euro
• Costo dell'eventuale noleggio del materiale da montare (pista-casetta biglietteria)	€ 15.000,00
• Costo noleggio mezzi per trasporto del materiale e per lo scarico/carico materiali;	€ 4.500,00
• Costo eventuale noleggio gruppo refrigerante;	€ 13.500,00
• Costi energia per il funzionamento degli impianti (ENEL – acqua);	€ 13.500,00
• Costo del personale per ogni funzione necessaria alla piena e perfetta gestione;	€ 12.000,00
• Costo polizza assicurativa;	€ 1.350,00
• Costo smaltimento ghiaccio al termine della concessione;	€ 2.100,00
• Spese generali;	€ 6.000,00
• Costo SIAE per diffusione musica;	€ 1.500,00
• Costo stimato TOSAP casetta biglietteria/ rimessaggio pattini/roulotte e TARI casetta/ automezzo a supporto dell'attività (roulotte/camper/caravan) secondo il Regolamento Comunale vigente relative alla struttura noleggio da corrispondere al Comune.	€ 1.200,00
TOTALE USCITE	70.650,00

PARTE III – Entrate ed utile di impresa

(Commisurate al periodo di concessione triennale compresa l'eventuale estensione fino all'ultimo week end di gennaio di ogni anno)

ENTRATE ED UTILE DI IMPRESA	Euro
• Introiti attività (libera utenza, noleggio pinguini tutor, corsi eventuali, proposte diverse come da offerta)	
	€ 33.000,00
Prezzo corrisposto dal Comune	€ 48.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 81.000,00
Utile di Impresa	€ 10.350,00